



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 13/09/2001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA 4 settembre 2001, n.600

POR PUGLIA 2000-2006 - Complemento di Programmazione - Misura 4.5 "Miglioramento delle strutture di trasformazione di prodotti agricoli". Specificazioni e modifiche al bando relativo alla presentazione delle domande per l'ammissione a finanziamento.

L'anno 2001, il giorno quattro del mese di settembre in Bari, nella sede del Settore Agricoltura presso l'Assessorato all'Agricoltura, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Acquacoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Lungomare Nazario Sauro n. 45 in Bari, il Dirigente dell'Ufficio "Impianti Cooperativi Agroalimentari" Dott. Ignazio Spezzacatena, sulla base dell'istruttoria effettuata dal medesimo riferisce:

Con la determinazione del dirigente del Settore Agricoltura n. 512/Agr del 3 agosto 2001 è stato approvato il bando per la presentazione delle domande di contributo e le procedure di istruttoria, valutazione e liquidazione, in attuazione degli interventi previsti nella Misura 4.5 "Miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli" del Complemento di Programmazione del Programma Operativo regionale per il periodo 2000-2006.

Il bando, allegato alla citata determinazione dirigenziale n.512/Agr/2001 (parte integrante del medesimo provvedimento), al paragrafo 1.4.3 "Tipologia degli interventi negli specifici comparti", relativamente ai comparti "Oleario" e "Vinicolo", prescrive, per entrambi, che "Gli interventi finanziabili non possono determinare un incremento della produzione totale dell'olio e del vino degli impianti interessati, riferita a quella più alta riscontrata nelle ultime cinque annate lavorative". Inoltre, al paragrafo 3.2, sesto puntino (relativo al trasferimento in diversa ubicazione di impianti esistenti), è prescritto, fra l'altro che "...I predetti investimenti sono consentiti purchè non vi sia aumento di potenzialità produttiva (si considera la quantità media lavorata negli ultimi cinque anni)....".

Risulta evidente, quindi, il contrasto fra le due disposizioni, per cui è necessario modificare quanto riportato al punto 3.2, sesto puntino, armonizzandolo con quanto riportato al punto 1.4.3 per i comparti oleario e vinicolo - Nello stesso tempo si ritiene utile riportare la definizione di "produzione totale".

Pertanto:

- a) dopo l'ultimo rigo del primo puntino del paragrafo 1.4.3 del bando si aggiunge il seguente periodo: "Per produzione totale deve intendersi la capacità produttiva massima dell'impianto dell'impresa oggetto dell'investimento, rilevabile dal registro di lavorazione";
- b) dopo l'ultimo rigo del secondo puntino del paragrafo 1.4.3 si aggiunge il seguente periodo: "Per produzione totale deve intendersi la capacità produttiva massima dell'impianto dell'impresa oggetto dell'investimento, rilevabile dal registro di carico e scarico";
- c) Il periodo di cui al sesto rigo del sesto puntino del paragrafo 3.2, è così sostituito: ...."I predetti investimenti sono consentiti purchè non vi sia aumento di potenzialità produttiva (si considera la quantità più alta riscontrata nelle ultime cinque annate lavorative, desunta dai registri di lavorazione);

Tutto ciò premesso si propone di:

- approvare le su riportate specificazioni e modifiche al bando allegato alla determinazione dirigenziale n.512/Agr/2001 parte integrante del medesimo provvedimento;
- inviare copia del presente atto all'ufficio regionale del bollettino per la sua pubblicazione nel BURP, ai

sensi dell'articolo 6, lettera g), della legge regionale n. 13/94 e all'Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il sottoscritto attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto, è conforme alle risultanze istruttorie.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA

Visto il D. L.L.vo n.29 del 3/2/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. n.7 del 4/2/1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione della G.R. n.3261 del 28/7/1998;

Vista la proposta redatta dal Dirigente dell'Ufficio Dott. Ignazio Spezzacatena, così come specificata nelle premesse;

Ritenuto, per le motivazioni indicate nelle medesime, di adottare il presente atto;

## DETERMINA

- di prendere atto della proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio "Impianti Cooperativi Agroalimentari" che qui si intende integralmente richiamato;

- di approvare le specificazioni e le modifiche al bando di seguito riportate:

a) dopo l'ultimo rigo del primo puntino del paragrafo 1.4.3. si aggiunge il seguente periodo: "Per produzione totale deve intendersi la capacità produttiva massima dell'impianto dell'impresa oggetto dell'investimento, rilevabile dal registro di lavorazione;

b) dopo l'ultimo rigo del secondo puntino del paragrafo 1.4.3 si aggiunge il seguente periodo: "Per produzione totale deve intendersi la capacità produttiva dell'impianto dell'impresa oggetto dell'investimento, rilevabile dal registro di carico e scarico";

c) il sesto rigo del sesto puntino del paragrafo 3.2, è così sostituito: ...."I predetti investimenti sono consentiti purché non vi sia aumento di potenzialità produttiva (si considera la quantità più alta riscontrata nelle ultime cinque annate lavorative, desunta dai registri di lavorazione).

- di dare atto di quanto riportato nella sezione adempimenti contabili;

- di incaricare il dirigente dell'Ufficio "Impianti Cooperativi Agroalimentari" di inviare copia del presente atto: a) all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art.6, lettera g), della L.R. n.13/94;

- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo ai sensi della legge n.127/97, e, pertanto, è immediatamente esecutivo;

Il presente atto, composto di n.3 pagine, è redatto in duplice originale dei quali uno sarà inviato al Settore Segreteria della Giunta e l'altro sarà custodito agli atti del Settore Agricoltura. Una copia del presente atto sarà inviata all'Assessore all'Agricoltura.

Il presente atto sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Settore Agricoltura.

Il Dirigente del Settore  
Matteo Antonicelli

---